



Comune di Modena

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACCESSO AI CENTRI SOCIO
RIABILITATIVI RESIDENZIALI E
DIURNI PER DISABILI E CRITERI DI
CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL
PAGAMENTO DEL SERVIZIO.***

***Approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 42 dell'11/05/2017***

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Regolamento definisce le modalità di accesso ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni per disabili, con specifico riferimento ai posti accreditati di cui alla DGR. 514/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei posti accreditati dei centri socio riabilitativi residenziali e diurni per disabili viene definito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza.

In particolare, il presente Regolamento ha per oggetto l'individuazione dei criteri di accesso e priorità ai fini dell'ammissione ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni per persone disabili, nonché il percorso per attivare la valutazione socio-sanitaria ai fini dell'ammissione.

Col presente Regolamento si intende inoltre disciplinare i criteri di contribuzione al costo dei servizi.

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. garantire alla persona disabile livelli adeguati di tutela, tenendo conto delle caratteristiche personali, del contesto familiare e di vita, delle aspettative individuali, attraverso attività ed interventi atti a conservare e potenziare, quanto più a lungo possibile, le autonomie e abilità presenti.
2. definire procedure, modalità e criteri per l'accesso che rispondano a principi di equità nei confronti dei cittadini disabili e delle loro famiglie, e che tengano conto prioritariamente della condizione della persona disabili e dei suoi bisogni educativi, riabilitativi, assistenziali, sanitari e relazionali.

ART.2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

a) Centro socio riabilitativo residenziale

Il Centro socio riabilitativo residenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale destinata a persone disabili, di età di norma non inferiore a 18 anni e non superiore ai 60 anni.

Il Centro socio riabilitativo residenziale fornisce ospitalità ed assistenza a persone che, per le caratteristiche della disabilità di cui sono portatori, necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante col progetto individualizzato.

Il Centro socio riabilitativo residenziale è destinato ad ospitare prevalentemente persone con alto grado di non autosufficienza, con assenza o fragilità della rete familiare, in condizioni in cui non sia percorribile nessun altro differente intervento. L'obiettivo è di garantire a chi non può essere adeguatamente assistito al domicilio, un progetto di vita e di cure, in un ambiente protetto con il sostegno per recuperare e/o mantenere le autonomie residue.

Nelle strutture residenziali sono garantite con continuità:

- l'assistenza alla persona;
- l'attività educativa, ricreativa, di socializzazione e integrazione con la famiglia ed il territorio;
- l'assistenza sanitaria mediante le prestazioni mediche e infermieristiche e fisioterapiche sulla base del PEI (progetto educativo individualizzato);
- l'assistenza alberghiera completa.

Sono previste 4 tipologie di accoglienza residenziali:

- accoglienza permanente che individua il centro come luogo di vita stabile per periodi lunghi;
- accoglienza temporanea di sollievo: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza per rispondere all'esigenza di assicurare alla famiglia un periodo di sollievo dal lavoro di cura; di norma gli ingressi di sollievo sono programmati con un congruo anticipo, in quanto la funzione di tali periodi di ospitalità è quella di consentire alla famiglia e/o al care-giver di organizzarsi momenti liberi dagli impegni di cura;
- accoglienza temporanea di emergenza: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza nei momenti in cui, per motivazioni legate a cause improvvise, non è più possibile garantire la necessaria assistenza alla persona disabile a domicilio. Tali cause possono essere legate a modificazioni significative dello stato di salute del disabile stesso o della sua rete familiare; il periodo di ricovero si rende pertanto necessario per garantire il soddisfacimento dei bisogni propri della persona disabile e per definire eventualmente una progettualità futura che può prevedere il rientro a domicilio o il ricovero in regime permanente;
- accoglienza temporanea a sostegno di progetti di accompagnamento alla vita autonoma mediante l'inserimento in contesti residenziali rispondenti ai bisogni specifici della persona disabile finalizzati a favorire l'emancipazione dal nucleo familiare di origine nella prospettiva del "dopo di noi".

b) Centro socio riabilitativo diurno

I Centri socio riabilitativi diurni si collocano all'interno della rete dei servizi socio-sanitari finalizzati a sostenere la permanenza a domicilio della persona disabile attraverso il supporto al lavoro di cura della famiglia. I Centri svolgono attività assistenziali ed educative diurne ed operano per mantenere e/o migliorare l'acquisizione di capacità e abilità personali negli aspetti relazionali e cognitivi della persona disabile attraverso anche attività volte all'integrazione sociale. Il servizio consente modalità flessibili di frequenza sulla base di quanto definito nel progetto personalizzato: può pertanto essere prevista la frequenza a tempo pieno e part-time, solo per alcuni giorni della settimana o per specifici momenti della giornata. Di norma il servizio garantisce l'apertura per almeno cinque giorni la settimana e per un arco orario non inferiore alle otto ore giornaliere.

Sono previste 3 tipologie di accoglienza diurna:

- accoglienza permanente che individua il centro come luogo di vita diurna per periodi lunghi;
- accoglienza temporanea di sollievo: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza per rispondere all'esigenza di assicurare alla famiglia un periodo di sollievo dal lavoro di cura; di norma gli ingressi di sollievo si verificano nel periodo estivo per ragazzi in giovane età ancora all'interno del percorso scolastico;
- accoglienza temporanea di emergenza: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza nei momenti in cui, per motivazioni legate a cause improvvise, non è più possibile garantire la permanenza a domicilio senza un supporto socio-assistenziale ed educativo diurno, in presenza di una disabilità grave anche sul piano comportamentale.

b1) Trasporto

Il Trasporto casa centro casa si configura come servizio aggiuntivo rispetto alla fruizione del centro diurno, la modalità di realizzazione del servizio è disciplinato all'interno dei singoli contratti di servizio coi soggetti gestori dei centri diurni.

L'attivazione del trasporto avviene sulla base della progettazione personalizzata secondo le modalità ed i criteri individuati nella Deliberazione di Giunta comunale n.159/2014.

La compartecipazione al costo del trasporto da parte del cittadino viene conteggiata separatamente ed è equivalente al costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana.

ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari del presente Regolamento i cittadini e loro famiglie residenti nel Comune di Modena, di età di norma compresa tra i 18 e 60 anni, in condizioni di disabilità grave, per i quali il bisogno rilevato ed il relativo progetto individuale, ideato congiuntamente con la persona, la famiglia e il servizio sociale territoriale, preveda l'attivazione di un servizio residenziale e/o diurno.

Si specifica che il requisito della residenza anagrafica si considera soddisfatto qualora il disabile abbia perfezionato la pratica di residenza nel Comune di Modena.

Tale residenza deve essere riferita ad un'abitazione privata, in cui la persona abbia vissuto nel periodo precedente alla richiesta di inserimento.

La condizione di disabilità viene definita sulla base dell'art. 3 commi 1 della L. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che definisce disabile “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

I servizi di cui al presente Regolamento sono rivolti, di norma, ai cittadini in condizione di disabilità grave così come previsto dal comma 3 della Legge sopra citata; ricorrono le condizioni della grave disabilità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

ART. 4– PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

La filosofia sottesa alla progettazione personalizzata è quella di considerare la persona nella sua interezza tenendo conto della evoluzione dei suoi bisogni mutevoli nel tempo; i servizi attivati intendono pertanto offrire delle opportunità che possano rispondere ai singoli bisogni socio-assistenziali, socio-educativi e riabilitativi, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio umano e sociale di cui ogni individuo è espressione.

La relazione fra i servizi e la persona disabile è volta a valorizzare e sostenere, oltre che le risorse personali del disabile stesso, anche quelle del contesto familiare con particolare riferimento al caregiver.

L'assistente sociale in integrazione col personale sanitario, dopo aver analizzato e valutato la situazione elabora, unitamente al disabile e alla sua famiglia la progettazione personalizzata, che può sulla base gli obiettivi progettuali prevedere l'attivazione di diversi servizi, attività e/o interventi.

ART. 5– MODALITA' D'ACCESSO

L'accesso ai servizi residenziali e diurni per disabili prevede un percorso di valutazione integrato dei bisogni socio educativi, assistenziali e sanitari della persona disabile nonché un'attenta analisi delle risorse e dei vincoli della rete familiare e dei servizi eventualmente attivati.

La valutazione viene realizzata dagli operatori del Servizio Sociale Territoriale congiuntamente al personale sanitario tra cui il medico di medicina generale che detiene la responsabilità terapeutica sul singolo paziente e/o operatori sanitari specialistici quando presenti.

Per l'attivazione della valutazione bisogna rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale, presso il polo di residenza, rappresentando la propria situazione problematica.

Quando la progettazione personalizzata per la sua realizzazione richiede l'attivazione di un servizio residenziale e/o diurno, viene presentata la domanda di accesso, corredata di tutta la documentazione necessaria attribuita di punteggio, sottoscritta dall'assistente sociale, dal disabile (quando possibile) o suo rappresentante legale, dalla famiglia e dal personale sanitario coinvolto.

Al momento della presentazione della domanda si ritiene fondamentale privilegiare, per quanto possibile, la volontà della persona disabile, sollecitando la sua capacità di autodeterminazione.

La persona disabile e/o suoi familiari, nella compilazione della domanda, sottoscrivono l'impegno al rispetto dei Regolamenti vigenti e a concorrere al pagamento della retta, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dai successivi atti deliberativi dell'Amministrazione comunale.

La persona disabile e/o la sua famiglia è tenuta inoltre a prendere atto che i servizi residenziali e diurni di cui al presente Regolamento sono rivolti a persone di età compresa tra i 18 e 60 anni, pertanto l'Amministrazione potrà proporre spostamenti o soluzioni alternative sia per motivazioni legate all'età che per la presenza di servizi residenziali e diurni maggiormente adeguati rispetto alle mutate esigenze e condizioni dell'ospite che si modificano nel tempo. Tale percorso prevede una valutazione effettuata da un'equipe socio-sanitaria integrata con una progettualità condivisa per obiettivi e modalità con tutti gli attori coinvolti.

La famiglia e la persona disabile concorderanno con l'Amministrazione le modalità e i tempi degli spostamenti che comunque si dovranno realizzare nell'arco dei sei mesi successivi alla valutazione dell'equipe multi professionale che segue la situazione.

La domanda, unitamente ad ogni documentazione utile, sarà inoltrata a cura del Servizio Sociale territoriale al Gruppo Ammissione di cui all'Art.7.

ART. 6 –CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE

Le ammissioni saranno disposte secondo i seguenti criteri di priorità:

- **Bisogno socio-educativo, riabilitativo, assistenziale e sanitario della persona disabile:** tale criterio definisce le necessità di riabilitazione e tutela socio-sanitaria del disabile, e rileva gli elementi legati alla non autosufficienza psico-fisica, alle problematiche relazionali-comportamentali e alla condizione sanitaria.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- condizioni sanitarie;
- autonomia nelle attività della vita quotidiana;
- autonomia nei comportamenti della vita sociale e di relazione.

Per la compilazione della scheda di valutazione di cui sopra si potrà far riferimento a relazioni specialistiche mediche e test standardizzati quali: ICD-10, WAIS, Leiter-R e Vineland

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **70/100**.

- **Risorse delle rete familiare e servizi attivati:** tale criterio definisce la capacità di supporto socio-educativo-assistenziale della rete familiare e dei servizi pubblici e privati eventualmente attivati.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- analisi delle risorse e dei vincoli presenti nella rete familiare;
- capacità di risposta della rete parentale ai bisogni socio-educativi-assistenziali e tutelari;
- risorse attivate dalla rete dei servizi pubblici e privati di cui il disabile beneficia

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **30/100**.

Si specifica che per i servizi diurni il punteggio massimo sarà attribuito in modo proporzionale alla capacità della famiglia di prendersi cura del proprio congiunto essendo il servizio di centro diurno integrativo e non sostitutivo al lavoro di cura della famiglia. Per quanto riguarda il centro residenziale tale punteggio sarà attribuito sulla base dei bisogni effettivi della persona disabile e del nucleo familiare.

La scheda attributiva di punteggio per i criteri relativi ai bisogni socio-educativi, riabilitativi, assistenziali e sanitari della persona disabile e alle risorse della rete familiare, saranno approvate dal comitato di Distretto.

Nel presente Regolamento la condizione economica, valutata sulla base del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non è una condizione attributiva di punteggio tuttavia diventa criterio ordinatore a parità di punteggio.

ART.7 – GRUPPO AMMISSIONE

Le progettazioni personalizzate per le quali è prevista l'attivazione di un servizio residenziale o diurno si incrociano col sistema di programmazione dell'offerta di servizi accreditati per persone disabili; per queste ragioni l'accesso ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni, pur dovendo rispondere a requisiti di equità, appropriatezza e trasparenza come tutti i servizi pubblici, non può essere connotato da eccessiva formalizzazione e rigidità, in quanto deve consentire la massima personalizzazione dell'intervento.

L'accesso sarà disposto da un apposito "gruppo ammissioni", nominato con atto del dirigente del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti; il gruppo ammissioni è composto da dirigenti e funzionari dell'Amministrazione comunale e da dirigenti e funzionari dell'Azienda USL, Distretto 3 di Modena.

Il gruppo ammissioni si riunisce con cadenza trimestrale e svolge le funzioni di valutare l'ammissibilità delle domande e di definire la priorità dell'accesso sulla base dei criteri attributivi di punteggio e dei posti disponibili. Viene demandato al Gruppo Ammissione anche la valutazione delle variazioni di frequenza dei servizi diurni e la formalizzazione degli inserimenti in struttura residenziale e diurna temporanei urgenti, per i quali si demanda al Presidente l'autorizzazione per ingresso tramite lettera.

Le decisioni assunte saranno formalizzate da un apposito verbale; le situazioni per le quali non sarà stato possibile garantire l'accesso saranno rivalutate nel gruppo ammissioni successivo.

ART 8 - MODALITA' D'ACCESSO

L'accesso, a seguito delle determinazioni del Gruppo Ammissioni di cui all'art. 6 viene gestito dall'ufficio ammissioni in accordo con l'assistente sociale di riferimento e col soggetto gestore.

L'individuazione del soggetto gestore avviene sulla base dei posti disponibili, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze specifiche del singolo disabile.

L'inserimento date le particolarità delle situazioni può avvenire anche in modo graduale al fine di consentire il miglior adattamento possibile della persona e della sua famiglia al nuovo contesto di vita sia esso residenziale o diurno.

Non è di norma possibile per la persona disabile e/o per la sua famiglia scegliere il centro residenziale o diurno in cui essere inserito essendo la scelta determinata dalla valutazione professionale integrata socio-sanitaria e dalla disponibilità di posti.

Nella valutazione professionale dei bisogni si potrà tener conto anche dei desideri e delle richieste della famiglia nei limiti esposti nel capoverso precedente.

ART.9 – AMMISSIONI URGENTI

Talvolta possono determinarsi situazioni che richiedono un inserimento in via di urgenza.

Rientrano in questa fattispecie le situazioni di disabili assistiti a domicilio da familiari che si possono trovare in condizioni di fragilità per ragioni prevalentemente legati a condizioni sanitarie, nell'impossibilità permanente o temporanea, di garantire al proprio congiunto le necessarie cure e assistenza, nonostante l'ausilio di tutti i servizi domiciliari pubblici e/o privati eventualmente attivati e/o attivabili.

Possono rientrare in questa fattispecie anche situazioni di disabili che, a causa di un peggioramento improvviso delle loro condizioni sanitarie e comportamentali risultano non adeguatamente e/o completamente assistibili a domicilio. Tali situazioni si possono verificare anche a seguito di un percorso di dimissione protetta dai presidi ospedalieri.

In tali situazioni, rendendosi necessario attivare una soluzione immediata la persona viene collocata nei centri residenziali e diurni nelle more della valutazione del Gruppo Ammissioni.

Le ammissioni urgenti sono di carattere temporaneo.

ART.10- PROGETTI SPECIALI

E' possibile autorizzare l'inserimento di persone disabili su posti residenziali o diurni, collocati fuori dal territorio comunale, per i quali è stato richiesto l'accreditamento ai Comuni di competenza, solo in via assolutamente straordinaria, sulla base di valutazioni professionali integrate socio-sanitarie circa l'indispensabilità di tale soluzione.

E' possibile inoltre prevedere l'inserimento di disabili adulti anche presso altre tipologie di strutture residenziali e diurne non espressamente accreditate per l'accoglienza di persone disabili secondo quanto previsto nel progetto personalizzato integrato.

L'Amministrazione si impegna, limitatamente alla disponibilità di Bilancio proprie e dell'Azienda USL, a realizzare i progetti speciali per rispondere in modo sempre più puntuale al principio di

centralità della persona disabile e di adeguatezza dell'intervento attivato rispetto agli obiettivi contenuti nel progetto integrato.

Si specifica che tali tipologie di inserimenti si configurano di norma come progetti temporanei e vengono a titolo esemplificativo e non esaustivo attivati nei seguenti casi:

1. situazioni a carattere d'urgenza in cui c'è la necessità di garantire la tutela alla persona disabile in assenza di posti disponibili;
2. situazioni per le quali è necessario l'allontanamento dal territorio comunale per garantire il buon esito progettuale;
3. situazioni in cui è necessario attivare servizi con caratteristiche socio-educative specifiche;
4. situazioni per le quali si ritiene utile un avvicinamento alla rete familiare per agevolare lo svolgimento dei compiti di cura della famiglia.

Date le caratteristiche di temporaneità ed eccezionalità dei progetti; rinnovi almeno annuali ed eventuali proroghe dovranno essere richieste al Gruppo Ammissioni.

ART. 11 –SOSPENSIONI E DIMISSIONI

La sospensione presuppone un'assenza concordata con la struttura per un periodo, di norma non superiore ai 15 giorni consecutivi, con il mantenimento della disponibilità del posto; la sospensione deve essere programmata e concordata con il Responsabile del caso, il Servizio Gestione Risorse dirette e indirette e con il Gestore del servizio.

Le assenze si differenziano dalle sospensioni in quanto non sono programmabili e possono essere motivate solamente da condizioni di salute dell'ospite tali da richiedere:

- nei casi di inserimenti presso i centri socio riabilitativi residenziali, il ricovero ospedaliero o in strutture sanitarie;
- nei casi di inserimenti presso i centri socio riabilitativi diurni, il ricovero ospedaliero e in strutture sanitarie o la permanenza al domicilio per motivi di cura e/o convalescenza.

Durante i periodi di sospensione e/o assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali.

Le dimissioni dai servizi residenziali e diurni possono avvenire per circostanze riconducibili all'ospite e/o alla sua famiglia in qualsiasi momento, a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere causa di dimissioni: il desiderio di sperimentare progettazioni differenti, la volontà di cambiare centro in seguito al cambio di residenza in altri Comuni dei famigliari, motivazioni personali, decesso etc.

Le dimissioni dai servizi residenziali o diurni possono essere disposte anche dall'Amministrazione comunale qualora il servizio non venga utilizzato pienamente e ci siano periodi di assenza ingiustificati o vengano individuati altri servizi residenziali e diurni maggiormente adeguati rispetto alle mutate esigenze e condizioni dell'ospite che si modificano nel tempo.

In questa ultima fattispecie sarà cura dell'Amministrazione comunale individuare e proporre alla famiglia la risorsa residenziale o semiresidenziale ritenuta più idonea, procedendo a formalizzare la dimissione solo nel momento in cui sia possibile l'accesso alla nuova risorsa che, configurandosi come trasferimento avverrà direttamente e non tramite relativa graduatoria.

ART. 12- COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Centro socio riabilitativo residenziale

Il costo del servizio viene calcolato sulla base delle deliberazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento.

La compartecipazione al costo del CSRR a carico dell'utente è fissata nella misura del 25% della tariffa media dei centri socio riabilitativi residenziali accreditati; tale percentuale potrà essere variata con deliberazione di Giunta comunale sulla base delle determinazioni regionali.

Gli ospiti dei servizi residenziali hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alla quota di compartecipazione.

Si stabilisce che indipendentemente dalle agevolazioni spettanti l'utente ha comunque sempre l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento mediante versamento dei propri proventi di qualsiasi natura essi siano; l'amministrazione comunale garantirà comunque il mantenimento di una quota per le spese personali.

E' possibile in presenza di determinate condizioni (desumibili dalla dichiarazione Isee): quali l'assenza di proprietà immobiliari e di patrimonio mobiliare, eccedente la franchigia prevista dalla normativa Isee richiedere un'agevolazione per il pagamento della quota di compartecipazione; tale agevolazione avrà valenza annuale.

L'entità del contributo comunale sarà definita con una proporzione di linearità inversa, sulla base valore Isee socio-sanitario residenze.

Centro socio riabilitativo diurno

Il costo del servizio viene calcolato sulla base delle deliberazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento.

La compartecipazione al costo del CSRD a carico dell'utente è fissata nella misura minima del 5% e massima del 15% della tariffa media dei centri socio riabilitativi diurni accreditati.

La quota a carico dell'utente potrà variare con deliberazione di Giunta comunale sulla base delle determinazioni regionali; la Giunta Comunale potrà altresì introdurre delle agevolazioni sulla base dell'Isee socio-sanitario.

Gli ospiti dei servizi diurni hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alla quota di compartecipazione; tale quota viene riproporzionata in caso di frequenza part-time.(solo al mattino o solo al pomeriggio).

La compartecipazione al Costo del servizio di trasporto viene valorizzato separatamente sulla base della Deliberazione di Giunta comunale n.159/2014.

ART. 13. -SUGGERIMENTI E RECLAMI

Eventuali reclami e suggerimenti rispetto alle procedure di cui al presente Regolamento vanno presentati in forma scritta, sufficientemente circostanziata e debitamente sottoscritta, ed indirizzati al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Attivazione Servizi diretti e indiretti

Il Comune si impegna a rispondere per iscritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

ART.14- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali e le informazioni acquisiti sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. Agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati, saranno date le informazioni di cui agli art. 13 (informativa sull'utilizzo e trattamento) e 22 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari) del Codice medesimo.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire del servizio. Ai sensi dell'art. 73 (altre finalità in ambito amministrativo e sociale) del Codice le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento alle attività oggetto del presente Regolamento sono da intendersi di rilevante interesse pubblico, e pertanto si ritiene autorizzato anche il trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice medesimo. E' fatta salva la comunicazione dei dati eseguita in adempimento ad obbligo di legge o quando è necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

ART.15- ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il Presente Regolamento entrerà in vigore dal 1 giugno 2017, il Gruppo Ammissioni sarà convocato dal Dirigente responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Si specifica inoltre che gli adeguamenti relativi alle quote di compartecipazione decorreranno dal 1 gennaio 2018.

Si definisce che per l'anno 2018:

- la quota di compartecipazione a carico del cittadino per la permanenza presso il centro socio riabilitativo residenziale, è fissata in € 44,58 giornaliera, pari al 25% della tariffa media dei CSRR accreditati; retta media € 178,30.
- la quota di compartecipazione a carico del cittadino per il servizio di centro diurno è fissata in € 6,06 giornaliera, pari al 5% della tariffa media dei CSRD accreditati; retta media € 121,28
- il valore ISEE sulla base del quale verrà determinata l'agevolazione riguardante il pagamento della quota di compartecipazione del CSRR è fissato in € 6.500, 00;
- la quota mensile che deve essere garantita all'utente accolto presso i CSRR per le spese minute e personali è pari a € 120,00.

Si rimanda alla Giunta comunale la ridefinizione, di norma annuale, delle quote sopra definite e del valore ISEE per l'ottenimento delle agevolazioni oltre ad ogni altro adempimento necessario e conseguente.